



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti - c.a. 10.000 € i.v.
Iscrizione Online Consistenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Partner di Studio
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Saintrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 24 agosto 2022

Oggetto: AGEVOLAZIONI sui benefit anno 2022

Spett.li Clienti,

le norme emanate negli ultimi mesi per contrastare gli effetti che l'attuale crisi internazionale ed energetica ha generato sulle famiglie, hanno anche potenziali riflessi sulla gestione dell'amministrazione del personale. Con la presente nota si ritiene utile soffermarci in modo particolare sull'estensione del limite agevolato dei fringe benefit e sul c.d. buono carburante introdotto dal *decreto Ucraina*.

Estensione a 600 euro del limite annuale dei fringe benefit

Come anticipato con nostra Newsletter 47-2022, il decreto legge 115/2022 (c.d. *aiuti-bis*) ha, tra le altre cose, previsto **esclusivamente per l'anno 2022**:

- L'estensione del tetto dei fringe benefit ad euro 600,00 (la misura ordinaria e preesistente è di euro 258,23), all'interno del quale le erogazioni in natura non sono imponibili ai fini previdenziali e fiscali;
- Tale tetto di esenzione contributiva e fiscale - definito eccezionalmente per il 2022 e invalicabile - deve essere utilizzato come riferimento per tutte le erogazioni in natura in quanto al concorso dello stesso vengono considerati, per ciascun lavoratore e per l'anno fiscale 2022, i vari benefit che il datore di lavoro decidesse di mettere a disposizione dei dipendenti/collaboratori (si pensi ai buoni acquisto, ma anche ad ogni altro benefit come l'alloggio, l'auto in uso promiscuo o la strenna natalizia);
- In caso di superamento del tetto indicato, ogni erogazione in natura risulta assoggettabile a contribuzione ed imposte sin dal primo euro;
- Sono considerati nell'ambito di tale limite di 600 euro - eccezionalmente per l'anno in corso - anche rimborsi (perciò erogazioni in denaro corrisposte in busta paga) per le spese che il lavoratore ha sostenuto riferite a bollette di luce, gas e acqua). Rispetto ai dettagli applicativi di tale novità introdotta con il DL 115/2022 sarà necessario attendere le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Quanto sopra, unitamente alle precisazioni di cui al sottotitolo che segue e relativo ai buoni acquisto carburante nel limite di 200 euro, potrà essere considerato nella gestione da qui alla fine dell'anno di premialità ai lavoratori, avendo di fatto disponibile - per ciascun dipendente - un limite di euro 800,00 relativamente all'anno 2022 e di erogazioni esenti da contribuzione e imposte.

Buoni carburante 200 euro - chiarimenti Agenzia Entrate e attuazione a regime

Con nostra Newsletter 31-2022 del maggio scorso, abbiamo aggiornato le informazioni legate all'introduzione - riferita al solo anno 2022 ed inserita nell'ambito del DL 21/2022 (c.d. *decreto Ucraina*) convertito in Legge 51/2022 - della possibilità per i datori di lavoro di erogare ai propri dipendenti buoni acquisto carburante esenti da imponibilità previdenziale e fiscale sino al limite annuale di euro 200.

Per poter concludere l'analisi della novità era tuttavia necessario attendere le indicazioni attuative dell'Agenzia delle Entrate, che sono state emanate il 14 luglio 2022 con circolare n. 27.

Alla luce di tale circolare si ritiene di interesse generale completare l'argomento con le principali coordinate dell'agevolazione:

- ✓ esclusivamente per l'anno 2022,
- ✓ le Aziende che decidessero di farsi carico dell'erogazione di un buono acquisto per carburanti da offrire gratuitamente ai dipendenti, potranno considerare tale concessione – nel limite di 200 euro per ogni lavoratore – esente da contribuzione previdenziale e fiscale. La messa disposizione dei buoni è pertanto una facoltà (che genera l'agevolazione) e non un obbligo dei datori di lavoro;
- ✓ rientrano nell'agevolazione solo i dipendenti (perciò esclusi cococo, amministratori, lavoratori autonomi), di datori di lavoro privati e di enti pubblici economici;
- ✓ l'erogazione è agevolata anche se concessa "ad personam", pertanto non deve necessariamente essere generalizzata a tutti i dipendenti o a categorie omogenee di questi e non deve necessariamente essere inserita nell'ambito di una contrattazione collettiva. L'esenzione, pertanto, è garantita con la particolarità che se i buoni carburante sono erogati in sostituzione di premi di risultato, tale sostituzione deve essere conseguente a specifica previsione dell'accordo collettivo che consenta l'opzione a servizi di welfare (tra cui rientrano i buoni);
- ✓ il costo dei buoni carburante che il datore di lavoro decidesse di accollarsi, è deducibile dal reddito d'impresa;
- ✓ la misura è prevista SOLO per l'anno 2022, pertanto l'agevolazione sarà applicabile – in coerenza con il principio di c.d. "cassa allargata" – a tutti buoni consegnati (o messi a disposizione del dipendente) entro il 12 gennaio 2023;
- ✓ i buoni sono agevolati per l'acquisto di carburante per autotrazione di qualsiasi tipo (benzina, gasolio, GPL, metano);
- ✓ per l'anno 2022 la concessione di buoni carburante costituisce una agevolazione parallela e cumulativa rispetto al generale limite dei 600,00 euro per i generi in natura (tetto così esteso dal decreto aiuti-bis e come ricordato nella prima parte della presente nota). Pertanto,
 - ai fini dei limiti, oltre alla misura agevolata 2022 di 200 euro di buoni carburante, si somma il limite dei 600 euro, anche se al concorso di tale secondo limite sono stati considerati altri buoni acquisto di carburante (ulteriori rispetto ai 200 di cui al *decreto Ucraina*;
 - Per quanto sopra, l'AE prevede che le misure che convergono nei due limiti distinti e sin qui analizzati (600 euro limite generale fringe benefit e 200 euro buoni carburante di cui al *decreto Ucraina*), debbano essere contabilizzati separatamente. Pertanto, è bene che la registrazione a LUL (busta paga) dei buoni carburante che concorrono al limite dei 200 euro, avvenga con codici voce differenti da quelli che concorrono al limite generale dei benefit di 600 euro;
 - Entrambi i limiti, seppure conteggiati autonomamente e separatamente, sono invalicabili. Nel senso che il superamento degli stessi anche di un solo euro comporta l'assoggettamento di tutta la somma messa a disposizione.

Nel restare a disposizione per approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp